



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

" Città dei Farfensi "

Provincia di Fermo

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE STRADE VICINALI DI USO
PUBBLICO**

INDICE

	ARTICOLO	PAGINA
1	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	DEFINIZIONI	3
3	ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE	4
4	CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE	4
5	AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI	5
6	CONTRIBUTI	6
7	TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO	6
8	MODALITA' E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI	7
9	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
10	MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	7
11	INTERVENTI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	8
12	SEGNALETICA	8
13	LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE	8
14	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	8
15	OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO	9
16	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	9
17	ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune Fossombrone riconosce alla viabilità minore, costituita dal reticolo delle strade vicinali di uso pubblico e non, una funzione rilevante per il miglioramento della mobilità in ambito comunale. In tali ambiti il presente regolamento disciplina il concorso del Comune di Fossombrone nella spesa di mantenimento, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette e non a pubblico transito.

2. Il quadro normativo di riferimento per la definizione dei criteri è costituito dalle seguenti principali norme di legge:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 12, concernente l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predeterminare i criteri per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed enti pubblici e privati;
- D.L.Lgt 1 settembre 1918, n. 1446, e Legge 12 febbraio 1958, n. 126, (articolo 14) concernenti la costituzione di consorzi fra gli utenti delle strade vicinali per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di esse;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada;
- Legge della Regione Marche 17.05.1999, n. 10, articolo 59 e s.m.i.;

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Nuovo Codice delle Strada (NCS): D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

b) Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ai sensi dell' art. 3 del NCS il termine strada include ad esempio le aree su cui insistono rotatorie, intersezioni, nonché piste ciclabili in sede stradale; include altresì, oltre alla carreggiata, le fasce laterali ad essa esterne quali la banchina, il marciapiede e le aree di sosta.

c) Regime giuridico della strada (ex commi 3,5,6,7 dell' art. 2 del D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.): nell'ambito territoriale del Comune di Fossombrone si inquadra la generica strada, o porzione di essa, come comunale attestando così che l'area su cui insiste l'arco stradale ne possiede le principali caratteristiche. Alle strade appartenenti al territorio del Comune di Fossombrone, classificate da quest' ultimo come strade comunali e vicinali di uso pubblico, si applica il NCS;

d) Uso pubblico: (di una strada): diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà privata destinata a strada quando questo è stato ed è goduto indiscriminatamente da tempo immemorabile dalla collettività medesima, ovvero per intervenuta usucapione, ovvero diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà pubblica o privata destinata a strada in forza di apposito provvedimento, o accordo, disposto dall' amministrazione proprietaria, ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza della necessità per la collettività di accedere ad un luogo di interesse pubblico (edifici con valenza pubblica ed ogni altra destinazione reputata a queste assimilabile).

e) Strada comunale: come previsto dall'art.2 comma 6 lettera D) del NCS, per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, sono così identificate:Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di

scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;

f) Strada vicinale: La strada vicinale può essere o meno soggetta ad uso pubblico. Viene definita ad uso pubblico se non è cieca, se il transito ai non residenti non è vietato da cartelli o sbarre e se congiunge la suddetta ad altre strade comunali o provinciali. Se la strada non è soggetta ad uso pubblico può essere accessibile al pubblico oppure il transito può essere riservato ai residenti. I costi per la manutenzione della strada vengono sostenuti da un consorzio fra i proprietari dei fondi che ne usufruiscono. Il Comune può intervenire fino ad un massimo di un quinto della spesa solo per opere da costruire o per rifacimenti, ma non per la manutenzione. Se la strada è soggetta ad uso pubblico è inclusa nell'apposito elenco istituito presso il Comune. L'inclusione della strada nell'elenco non ha carattere costitutivo, ma fa solamente presumere l'uso pubblico. L'uso pubblico della strada deve essere effettivo ed è dimostrato dalla presenza di tre requisiti:

- il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
- un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile;

g) Classificazione/Declassificazione amministrativa delle strade vicinali: procedimento istruttorio in base al quale una strada o porzione di questa viene inclusa/esclusa dall'elenco delle strade vicinali, ovvero viene definita o meno strada vicinale di uso pubblico. Nel merito la legge delega ai Comuni la facoltà di adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade.

i) Ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria di classificazione: attualmente la funzione risulta assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore II – Servizi Tecnici.

l) Istante: soggetto pubblico o privato richiedente lo stato giuridico del generico arco stradale, ovvero soggetto pubblico o privato esponente la necessità di verifica ed eventuale aggiornamento dello stato giuridico del generico arco stradale;

m) Giunta Comunale: organo dell'amministrazione a cui è demandata la facoltà di approvare le decisioni proposte dall'Ufficio Tecnico comunale;

ART. 3

ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE

La verifica del regime giuridico vigente di una strada o di una porzione di essa avviene dietro presentazione di richiesta all'ufficio tecnico comunale. L'Ufficio tecnico comunale provvede entro i termini di legge a fornire all'istante il risultato della verifica condotta e/o in base al presente regolamento, precisando così se l'arco stradale in questione sia o meno strada comunale o vicinale. Il riscontro alla domanda presentata viene ottemperato dall'ufficio tecnico comunale e potrà avvenire nelle medesime forme con le quali è pervenuta la domanda stessa.

ART. 4

CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza della Giunta Comunale; procedimento istruttorio attraverso il quale una strada o porzione di questa viene inclusa/esclusa dall'elenco ovvero viene definita o meno "strada Comunale". La classificazione segue quanto previsto dal D.lgs n. 285/1992 (N.C.S.) e ss.mm.ii.;

2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo elenco delle strade vicinali aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.

3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi forma di uso pubblico.

4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.

La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concretizzi la fattispecie di cui all'art.2 comma 6 lett. D) del D.Lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada". In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito elencate:

CLASSAMENTI - PROCEDURA

a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

1. mappa catastale;
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
4. relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione;
5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità;
6. repertorio fotografico;

b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico;
2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,

c) Delibera della Giunta Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

DECLASSAMENTI - PROCEDURA

a) Richiesta del proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

1. mappa catastale
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
4. repertorio fotografico
5. relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento

b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari

c) Delibera della Giunta Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE PORZIONI STRADALI

Per quanto riguarda l'eventuale accorpamento al demanio stradale di porzioni di aree utilizzate ad uso pubblico stradale, trova applicazione l'art. 31 commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 che recita testualmente:

comma 21- In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento ad demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

Comma 22 – La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.

ART. 5
AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

ART. 6 CONTRIBUTI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 14 della L. 126/1958, la manutenzione delle strade Vicinali di uso pubblico, è di competenza esclusiva dei privati frontisti e di chi ne vanta la servitù di passaggio. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi agli utenti delle stesse, in misura da un quinto alla metà dell'importo netto della spesa. Il Comune eroga contributi in misura variabile da un quinto sino alla metà dell'importo della spesa, ai proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse. Le opere ammesse a contributo, nel limite delle risorse stanziare in bilancio a norma del successivo articolo 7, saranno individuate sulla base della partecipazione ad un bando pubblico annuale che indicherà le modalità di partecipazione, la determinazione delle percentuali di contributo per singola categoria di opera e le modalità di formazione della graduatoria. L'Amministrazione Comunale, può contribuire con fondi monetari oppure con la fornitura di materiali e con l'esecuzione diretta di parte dei lavori.

2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo (nei limiti delle risorse disponibili stanziare in bilancio e compatibilmente con i vincoli di spesa importi dalla legge) riguardano di norma le seguenti tipologie d'intervento:

- Ripristino della viabilità anche in seguito ad eventi calamitosi.
- Raccolta, convogliamento e scarico di acque piovane e meteoriche.
- Posa in opera di guard-raill o ripristino di barriere esistenti.
- Ripristino cigli e scarpate.
- Asfaltatura o trattamenti con semi penetrazione di strade bianche.
- Modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.

3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo riguardano, di norma le seguenti tipologie di intervento:

- riprese d'asfalti esistenti.
- ripristino ed esecuzione di fossette stradali.
- ripristino e consolidamento massicciata stradale.
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.

4. L'Amministrazione potrà contribuire fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato.

ART. 7 TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, nel Piano esecutivo di gestione (PEG) sono previsti due stanziamenti che costituiscono il limite massimo di spesa finanziabile nell'annualità per:

- a) acquisto di beni per la fornitura diretta di materiale per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali di uso pubblico;
- b) contributi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade vicinali di uso pubblico.

2. Lo stanziamento di cui alla precedente lettera a) è destinato all'acquisto diretto e alla successiva fornitura dei materiali lapidei necessari per il periodico imbrecciamento e l'eventuale livellamento, in misura proporzionale alle necessità, di volta in volta riscontrate dagli uffici competenti. Resta a carico dei frontisti l'onere della posa in opera dei materiali e della pulizia dei fossi.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera b), è destinato alla concessione dei contributi di cui ai successivi articoli.

3. Relativamente alle strade di cui al precedente articolo 4 comma 5, l'ammontare delle risorse ed i criteri per la loro erogazione, verranno definiti annualmente in piena autonomia e discrezionalità in sede di formazione del bilancio.

ART. 8 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b, sono attribuiti in misura percentuale rispetto alla spesa preventivata e in modo differenziato sulla base di obiettivi criteri di importanza della strada vicinale oggetto dell'intervento, come segue:

- strada che collega due strade pubbliche: dal 40% al 50% (priorità 1);
- strada a fondo cieco ma con presenza di edifici pubblici: dal 30% al 50% (priorità 2);
- strada a fondo cieco: dal 20% al 40% (priorità 3).

2. La effettiva percentuale di contributo sulla spesa, verrà stabilita all'interno di ognuno dei suddetti "range", in funzione di un sub criterio da definirsi di volta in volta sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

- importanza della strada con riferimento alla sua posizione rispetto al centro cittadino;
- interesse viario della strada stessa.

ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE

1. Nel termine fissato nel bando annuale, si dovranno inoltrare le richieste di contributo in carta semplice con tutti gli allegati indicati dal bando. La domanda dovrà contenere i nominativi dei proprietari di tutti i terreni interessati come risultanti dagli atti catastali, la dichiarazione di disponibilità a riunirsi in consorzio e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o da un proprietario frontista, designato e delegato per scritto dagli altri proprietari e che sarà riconosciuto dall'Amministrazione come Unico Responsabile nell'utilizzazione del contributo, per la sua rendicontazione e riscossione. Alla domanda dovrà essere allegato il progetto dei lavori con il preventivo di spesa e computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi.

2. La graduatoria, funzionale alla concessione del contributo, verrà stilata annualmente, sulla base delle istanze presentate entro il termine fissato nel bando a cura della unità organizzativa responsabile del servizio strade la quale provvederà alla comunicazione dell'esito della procedura ai soggetti interessati e all'impegno della relativa spesa sul pertinente stanziamento del bilancio.

3. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'inserimento in graduatoria dovrà prodursi idonea documentazione attestante la costituzione del Consorzio pena la revoca del contributo e conseguente scorrimento della graduatoria.

4. Ove il fondo annualmente stanziato nel bilancio non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande utilmente inserite nella graduatoria, si provvederà mediante riduzione in uguale misura per ciascuna delle domande inserite nelle diverse tipologie, della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 8 e così sino alla misura minima stabilita per ciascuna di esse. In caso di ulteriore incapienza verranno dichiarate non accolte le domande inserite nella priorità 3 e così fino ad ottenere la copertura totale della spesa

ART. 10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo concesso verrà erogato a lavori ultimati, sulla base della presentazione di copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice, da cui risulti il chiaro riscontro dei prezzi unitari e dopo verifica del Comune circa la regolare esecuzione tecnica.

2. Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti inferiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune provvederà all'erogazione dell'importo ridotto risultante dalla applicazione della percentuale promessa, all'importo effettivamente rendicontato.

ART. 11

INTERVENTI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. Sono eseguiti direttamente dal Comune gli interventi di carattere urgente o di somma urgenza, riconducibili ad eventi calamitosi, preordinati alla salvaguardia della pubblica incolumità, previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Analogamente, nei casi nei quali è obbligatorio il concorso del Comune, questo può promuovere d'ufficio la costituzione del consorzio ed assumere direttamente l'esecuzione delle opere.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, il comune si assume una quota della spesa in una percentuale, da stabilirsi di volta in volta, tra il 20% e il 50% del totale rivalendosi sui frontisti per la restante quota.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono finanziati prioritariamente rispetto a tutti gli altri.

ART. 12

SEGNALETICA

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvede alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale.

ART. 13

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali di uso pubblico che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 13, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore Polizia Municipale di questo Comune utilizzando l'apposito modello predisposto contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. Il Servizio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta. La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

ART. 15
OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 14 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendosi sia la sede stradale che le sue pertinenze.
2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

ART. 16
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina del trattamento dei dati personali, si identificano preventivamente i seguenti tipi di dati personali, di regola non sensibili, oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento preordinato all'erogazione di contributi:
 - a) dati anagrafici dei proprietari istanti e del soggetto delegato a rappresentarli;
 - b) dati catastali identificativi delle aree interessate dagli interventi ed oggetto del diritto di proprietà degli istanti.
2. Le principali operazioni di trattamento, strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità pubbliche perseguite, sono enucleabili secondo la seguente articolazione:
 - a) valutazione delle domande da parte del Servizio comunale competente, sotto il profilo esclusivamente tecnico;
 - b) valutazione ai fini della stesura della graduatoria;
 - c) adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione approvativa della graduatoria;
 - d) trasmissione al Settore gestione e controllo economico-finanziario del riferimento recante i dati necessari all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'assegnatario del contributo, ad avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato successivamente all'esecutività della delibera di approvazione, all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
2. Il presente regolamento verrà adeguato alle disposizioni legislative che potrebbe essere successivamente approvate in materia.